



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 625 DEL 08/07/2022

**OGGETTO: INTEGRAZIONE AGLI ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-
QUINQUIES D.LGS. N. 502/92 DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATE PER
L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2022 - RECEPIMENTO DGR 4-
4878 DEL 14/04/2022**

Proponente: ASL TO4 - GOVERNO CLINICO (CHIVASSO)

Numero di Proposta: 683 del 27/06/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE AGLI ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92 DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2022 - RECEPIMENTO DGR 4-4878 DEL 14/04/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano SCARPETTA

(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

- Vista la stessa D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 avente ad oggetto: Piano Straordinario di recupero delle Liste di attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. 18- 4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso;
- Richiamata la D.G.R. n. 2-1980 del 23/09/2020, titolata "Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104. Obiettivi programmatici e riparto risorse alle Aziende pubbliche del SSR per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2" con cui è stato approvato, all'allegato A, il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici;
- Considerato che, per il recupero di prestazioni sospese a causa del Covid-19, l'art 1 comma 277 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede la possibilità di acquisto da strutture private accreditate di prestazioni ambulatoriali e di interventi chirurgici, in deroga all'art 15, comma 14 del dl 6 luglio 2021 n. 135 e, pertanto, anche in deroga alla normativa regionale in materia, per far fronte alla riemersione della domanda al termine della fase più acuta dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da SARS COV2,
- Considerato che, nonostante il recupero effettuato nel primo semestre 2021, permane un significativo numero di prestazioni ospedaliere e specialistiche da soddisfare;
- Vista la nota della Direzione Sanità Prot. AOO A14 00A n. 23100 del 16/16/2022, nella quale si evidenzia al terzo capoverso .. "Fermo restando che anche ai fini gestionali le ASR dovranno mettere in campo tutte le loro risorse ordinarie per raggiungere il target delle prestazioni erogate nel 2019 (sia di ricovero sia di prestazioni ambulatoriali), le prestazioni negoziate nel corso del 2022 con il personale dipendente, con gli specialisti ambulatoriali interni (SAI) e con le strutture private accreditate verranno comunque remunerate secondo quanto previsto nella D.G.R n. 4-4878/2022. Peraltro, il raggiungimento del volume di ricoveri e prestazioni 2019 non costituisce vincolo all'utilizzo delle risorse aggiuntive";
- Considerato che la Direzione Sanità Settore Regole SSN nei rapporti con i Soggetti Erogatori non ha a tutt'oggi definito le regole anno 2022 per l'attribuzione e il riconoscimento del budget alle strutture Private accreditate e che le uniche indicazioni in merito sono definite nella succitata D.G.R. n. 4-4878 dell'14/04/2022;
- Visto la ripartizione del finanziamento finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa così come declinato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 26/05/2022;

- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Governo Clinico Dr. Salvatore DI GIOIA, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Visto il D. Lgs 33 del 14/03/2013;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare i contratti anno 2022 allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con le Strutture private accreditate sotto riportate:
 - Struttura Clinica Eporediese
 - Struttura Villa Grazia
 - Struttura Malpighi
 - Struttura CDC
 - Struttura Gradenigo;
2. Di delegare alla sottoscrizione dei contratti succitati il Responsabile della S.C. Governo Clinico Dr. Salvatore Di Gioia;
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 978.560,69 trova imputazione ai seguenti conti di bilancio anno 2022 conto economico 3 10 04 19;
4. Di dare inoltre atto che il presente provvedimento, così come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i., verrà pubblicato sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione «Amministrazione Trasparente»;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante la urgenza di sottoscrivere i contratti al fine di recuperare le prestazioni di specialistica.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 625 DEL 08/07/2022

INTEGRAZIONE AGLI ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92 DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2022 - RECEPIMENTO DGR 4-4878 DEL 14/04/2022

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 08/07/2022

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 08/07/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato
.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

DI GIOIA SALVATORE - Responsabile ASL TO4 - GOVERNO CLINICO (CHIVASSO)
GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
LOSS ROBIN STEFANO - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO
CHIOZZA GLORIA - Direttore DIRETTORE SANITARIO
SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE
CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 *QUINQUIES* D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO
DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-
4878 del 14/04/2022.**

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012)
rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato
alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore
Generale n.....del, successivamente nominata "Azienda
sanitaria" o "ASL"

e

la Società VILLA GRAZIA SRL, (P.iva 02137900011), con sede legale in in San
Carlo C.se, Strada Poligono n. 2, , titolare della struttura con sede operativa
indicata nell'allegato 1 al contratto, accreditata per l'erogazione delle
prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o
"Erogatore", rappresentata da Giacomina REMONDINO nella qualità di
legale rappresentante, con titolo di legale rappresentanza

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli
essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati
ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per
l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni
sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto "Accordo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980" aveva approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" ha approvato ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

strutture pubbliche e private accreditate;

- ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4 , pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non superiore al 24,35% della quota assegnata.

Preso atto che l'ASL TO4:

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n. 4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto `` piano straordinario di recupero delle liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita` delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso``. riparto fondi assegnati";

Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti nel territorio della ASL TO4;

Dato atto che la SC Governo Clinico, in linea con le indicazioni regionali e in

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione per singola "Struttura" delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

Preso atto che il Legale Rappresentante della "Struttura" dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa, l'esecuzione da parte della "Struttura":

- prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.

La "Struttura", nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla distribuzione oraria delle prenotazioni;
- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

Articolo 3 - Obblighi della Struttura.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura" garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento, intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi annualità 2022, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

(agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n. 231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura" .

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

Articolo 6 - Verifiche e controlli

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

del contratto.

Articolo 9 - Protezione dei dati.

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 10 - Durata del contratto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ALL. 1) al Contratto prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d'attesa

Prestazione -Branca	
PRESTAZIONE BRANCA	QUANTITA'
69 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	
88.73.5 - ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	320
88.76.1 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	300
IMPORTO TOTALE	32.168,00 €

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE

LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 (Verifiche e controlli), Art. 7 (Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Protezione dei dati), Art. 10 (Durata del contratto), Art. 11 (Bolli e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società la Società VILLA GRAZIA SRL, (P.iva 02137900011), con sede legale in in San Carlo C.se, Strada Poligono n. 2, , titolare della struttura con sede operativa indicata nell'allegato 1 al contratto, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata da Giacomina REMONDINO nella qualità di legale rappresentante, con titolo di legale rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate, occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO
DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-
4878 del 14/04/2022.**

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012)
rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato
alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore
Generale n.....del, successivamente nominata "Azienda
sanitaria" o "ASL"

e

C.D.C. - SOCIETA' PER AZIONI, C.F.03784000014 , sede legale in TORINO, Via
Cernaia, 20 accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del
contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore",
rappresentata dal Dr. Luigi Bocchiotti nella qualità di Amministratore
Delegato, con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli
essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati
ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per
l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni
sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto "Accordo
concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980" aveva approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" ha approvato ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle strutture pubbliche e private accreditate;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4 , pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non superiore al 24,35% della quota assegnata.

Preso atto che l'ASL TO4:

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n. 4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto" piano straordinario di recupero delle liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita` delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" riparto fondi assegnati";

Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti nel territorio della ASI TO4;

Dato atto che la SC Governo Clinico, in linea con le indicazioni regionali e in coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

per singola "Struttura" delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia

ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

Preso atto che il Legale Rappresentante della "Struttura" dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa, l'esecuzione da parte della "Struttura":

- prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.

La "Struttura", nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla distribuzione oraria delle prenotazioni;
- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

Articolo 3 - Obblighi della Struttura.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura" garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi

a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano

esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività

negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la

Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto

economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari)

redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e

della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di

ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza

regionale ed aziendale.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al

momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento,

intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione

e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del

recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto

alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi

annualità 2022, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni

oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali

(agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n. 231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura".

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

Articolo 6 - Verifiche e controlli

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni,

il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Articolo 9 - Protezione dei dati.

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 10 - Durata del contratto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ALL. 1) al Contratto

PRESTAZIONI CONTRATTATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA

Anno 2022

Prestazione - Branca	
PRESTAZIONE BRANCA	QUANTITA'
08 - CARDIOLOGIA	
88.72.6 - ECOCARDIOGRAFIA	400
69 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	
88.73.5 - ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	700
88.76.1 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	400
IMPORTO TOTALE	83.610,00 €

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE

LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 (Verifiche e controlli), Art. 7 (Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Protezione dei dati), Art. 10 (Durata del contratto), Art. 11 (Bolli e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società C.D.C. - SOCIETA' PER AZIONI, C.F.03784000014 , sede legale in TORINO, Via Cernaia, 20 accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Luigi Bocchiotti nella qualità di Amministratore Delegato, con titolo di legale rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate, occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 *QUINQUIES* D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO
DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-
4878 del 14/04/2022.**

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012)
rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato
alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore
Generale n.....del, successivamente nominata "Azienda
sanitaria" o "ASL"

e

la Struttura Gradenigo srl, con sede legale in corso Regina Margherita 8-10,
10153 Torino, (P. IVA 10982360967 - C.F. 10683840010), titolare della
struttura con sede operativa in corso Regina Margherita 8-10, accreditata
con DGR 12 luglio 2012, n. 31-4148, per l'erogazione delle prestazioni
oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore",
rappresentata da Dr. Fabio Marchi nella qualità di Amministratore Unico,
con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli
essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati
ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per
l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni
sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto "Accordo concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980" aveva approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" ha approvato ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle strutture pubbliche e private accreditate;

- ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4 , pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non superiore al 24,35% della quota assegnata.

Preso atto che l'ASL TO4:

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n. 4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto" piano straordinario di recupero delle liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita` delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" . riparto fondi assegnati";

Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti nel territorio della ASL TO4;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Dato atto che la SC Governo clinico, in linea con le indicazioni regionali e in coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione per singola "Struttura" delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

Preso atto che il Legale Rappresentante della "Struttura" dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa, l'esecuzione da parte della "Struttura":

- prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.

La "Struttura", nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla distribuzione oraria delle prenotazioni;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

Articolo 3 - Obblighi della Struttura.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura" garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento, intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi annualità 2022, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali (agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura".

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

Articolo 6 - Verifiche e controlli

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 9 - Protezione dei dati.

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 10 - Durata del contratto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ALL. 1) al Contratto

PRESTAZIONI CONTRATTATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA

Anno 2022

Prestazione -Branca /Struttura Privata accreditata	Ospedale Gradenigo
PRESTAZIONE BRANCA	QUANTITA'
36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	150
34 - OCULISTICA	
13.19.1 - INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE COMPRESI GLI ESAMI E VISITE PREOPERATORI E I CONTROLLI POSTOPERATORI	90
95.03.3 - TOMOGRAFIA RETINICA (OCT)	100
14 - CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	
43 - UROLOGIA	
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	100
32 - NEUROLOGIA	
89.13 - VISITA NEUROLOGICA -	40
61 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE	
88.99.2 - DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X Lombare, femorale, ultradistale	100
IMPORTO TOTALE	95.503,00 €

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 (Verifiche e controlli), Art. 7 (Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Protezione dei dati), Art. 10 (Durata del contratto), Art. 11 (Bolli e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società la Struttura Gradenigo srl, con sede legale in corso Regina Margherita 8-10, 10153 Torino, (P. IVA 10982360967 - C.F. 10683840010), titolare della struttura con sede operativa in corso Regina Margherita 8-10, accreditata con DGR 12 luglio 2012, n. 31-4148, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata da Dr. Fabio Marchi nella qualità di Amministratore Unico, con titolo di legale rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate,

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO
DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-
4878 del 14/04/2022.**

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012)
rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato
alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore
Generale n.....del, successivamente nominata "Azienda
sanitaria" o "ASL"

e

la Società Policlinico di Monza Spa, con sede legale in Novara, Via
Passalacqua, n. 10, (P.I. 11514130159), titolare della struttura "Policlinico
di Monza B.I.", accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del
contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore",
rappresentata dal Dr. Massimo De Salvo nella qualità di Legale
Rappresentante.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli
essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati
ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per
l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni
sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto "Accordo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980" aveva approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" ha approvato ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

strutture pubbliche e private accreditate;

- ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4 , pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non superiore al 24,35% della quota assegnata.

Preso atto che l'ASL TO4:

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n. 4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto" piano straordinario di recupero delle liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita` delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" riparto fondi assegnati";

Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti nel territorio della ASL TO4;

Dato atto che la SC Governo Clinico, in linea con le indicazioni regionali e in

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione per singola "Struttura" delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

Preso atto che il Legale Rappresentante della "Struttura" dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa, l'esecuzione da parte della "Struttura":

- prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.

La "Struttura", nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla distribuzione oraria delle prenotazioni;
- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

Articolo 3 - Obblighi della Struttura.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura" garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento, intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi annualità 2022, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

(agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n. 231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura".

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

Articolo 6 - Verifiche e controlli

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL

alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni,

il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare

osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di

remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa

vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e

controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica

da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento

dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o

dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e

contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli

elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad

adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la

responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi

essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che

ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto

è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha

contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

del contratto.

Articolo 9 - Protezione dei dati.

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 10 - Durata del contratto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ALL. 1) al Contratto prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d'attesa

Prestazione -Branca		QUANTITA'
PRESTAZIONE BRANCA		
08 - CARDIOLOGIA		
88.72.6 - ECGARDIOGRAFIA		100
89.41 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE - Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)		50
89.43 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO - Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)		50
89.50 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO - Dispositivi analogici (Holter)		200
89.52 - ELETTROCARDIOGRAMMA -		400
89.61.1 - MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA -		100
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita		50
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva		50
69 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA		
88.73.5 - ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica		75
88.74.1 - ECOGRAFIA DELLADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia delladdome completo (88.76.1)		50
88.74.5 - ECO(COLOR)DOPPLER DELLE ARTERIE RENALI		75
88.75.1 - ECOGRAFIA DELLADDOME INFERIORE Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile Escluso : Ecografia delladdome completo (88.76.1)		50
88.75.3 - ECOGRAFIA RENO-VESCICALE		50
88.76.1 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO		50
88.76.3 - ECO(COLOR) DOPPLER DELLAORTA DEGLI ASSI ILIACO-FEMORALI		75
88.77.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA - A riposo o dopo prova fisica o farmacologica		75
36 - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA		
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva		80
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -		70
34 - OCULISTICA		
13.19.1 - INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DILENTE INTRAOCULARE COMPRESI GLI ESAMI E VISITE PREOPERATORI E I CONTROLLI POSTOPERATORI		500
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva		100
95.02 - ESAME COMPLESSIVO DELLOCCHIO - Visita oculistica, esame dellocchio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo		100
95.09.1 - ESAME DEL FUNDUS OCULI -		200
14 - CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA		
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva		80
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -		70
43 - UROLOGIA		
57.32 - CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] - Escluso: Cistoureteroscopia con biopsia ureterale, Pielografia retrograda (87.74), - Cistoscopia per controllo postoperatorio della vescica, della prostata		20
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva		80
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -		70
IMPORTO TOTALE		520.404,50
Intervento/procedure chirurgici		
Interventi chirurgici riparazione ernia inguinale		50
Interventi chirurgici turp		20
IMPORTO TOTALE		105.666,67

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE

LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 (Verifiche e controlli), Art. 7 (Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Protezione dei dati), Art. 10 (Durata del contratto), Art. 11 (Bolli e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società la Società Policlinico di Monza Spa, con sede legale in Novara, Via Passalacqua, n. 10, (P.I. 11514130159), titolare della struttura "Policlinico di Monza B.I.", accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Massimo De Salvo nella qualità di Legale Rappresentante.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate, occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 *QUINQUIES* D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022.

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012) rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore Generale n.....del, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Società Malpighi Centro Diagnostico s.r.l., accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Giovanni Bo nella qualità di Amministratore Unico, con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto "Accordo concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980" la Regione Piemonte aveva approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" ha approvato l' integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle strutture pubbliche e private accreditate;

- la citata D.G.R. ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n.

234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4,

pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri

residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non

superiore al 24,35% della quota assegnata.

Preso atto che l'ASL TO4:

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail

aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a

collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di

ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono

accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

- ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n.

4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto`` piano straordinario di recupero delle

liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-

4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie

regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita`

delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo

accesso`` per il riparto fondi assegnati";

Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al

Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti

nel territorio della ASI TO4;

Dato atto che la SC Governo Clinico, in linea con le indicazioni regionali e in

coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione

per singola "Struttura" delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

Preso atto che il Legale Rappresentante della "Struttura" dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa, l'esecuzione da parte della "Struttura":

- prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.

La "Struttura", nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovranno essere inserite sul CUP fino al 31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla distribuzione oraria delle prenotazioni;
- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

Articolo 3 - Obblighi della Struttura.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura" garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento, intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi annualità 2022, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali (agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL (ASL di competenza territoriale e ASL che ha contrattualizzato le prestazioni) qualora non coincidenti sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n. 231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura".

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

Articolo 6 - Verifiche e controlli

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Clausola di manleva.

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Articolo 9 - Protezione dei dati.

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 10 - Durata del contratto.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

Articolo 11 - Bollo e registrazione.

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente.

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ALL. 1) al Contratto

PRESTAZIONI CONTRATTATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA

Anno 2022

Prestazione -Branca	
PRESTAZIONE BRANCA	QUANTITA'
08 - CARDIOLOGIA	
88.72.6 - ECOCARDIOGRAFIA	400
89.41 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE - Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)	29
89.50 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO - Dispositivi analogici (Holter)	118
89.52 - ELETTROCARDIOGRAMMA -	498
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita	300
19 - ENDOCRINOLOGIA	
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	50
38 - OTORINOLARINGOIATRIA	
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	50
95.41.1 - ESAME AUDIOMETRICO TONALE -	10
69 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	
88.73.1 - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Bilaterale	6
88.73.5 - ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	608
88.74.1 - ECOGRAFIA DELLADDOME SUPERIORE Incluso : fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni , retroperitoneo Escluso: Ecografia delladdome completo (88.76.1)	56
88.74.5 - ECO(COLOR)DOPPLER DELLE ARTERIE RENALI	15
88.75.1 - ECOGRAFIA DELLADDOME INFERIORE Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschite o femminite Escluso : Ecografia delladdome completo (88.76.1)	18
88.75.3 - ECOGRAFIA RENO-VESCICALE	18
88.76.1 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	438
88.76.3 - ECOCOLOR DOPPLER DELLAORTA DEGLI ASSILIACO-FEMORALI	29
88.77.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA - A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	524
36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva	
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	341
43 - UROLOGIA	
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	26
IMPORTO TOTALE	141.208,53 €

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE

LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 (Verifiche e controlli), Art. 7 (Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Protezione dei dati), Art. 10 (Durata del contratto), Art. 11 (Bolli e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società Malpighi Centro Diagnostico s.r.l., accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Giovanni Bo nella qualità di Amministratore Unico, con titolo di legale rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate, occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.